



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PROCESSO TRIBUTARIO E PRINCIPIO DEL *NE BIS IN IDEM*

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4[^], sentenza del 03/02/2026 dep. il 17/02/2026, n.1034

Composizione

Birritteri Luigi (Presidente) – Taviano Paolo Andrea (Relatore) – Laudati Antonio

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 152 CARTELLA DI
PAGAMENTO - IN GENERE

Cartella esattoriale - Violazione del principio del *ne bis in idem* – Condizioni

Massima

In tema di processo tributario, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, qualora in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento si facciano valere vizi della notifica della cartella esattoriale già fatti valere in sede di impugnativa del cd. estratto di ruolo e la relativa doglianza sia stata esaminata e ritenuta infondata dal giudice, il motivo di ricorso con il quale si facciano (nuovamente) valere tali vizi deve ritenersi infondato.

Rif. normativi

art. 39 c.p.c.

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15441; Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2018, n. 27581

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubb. 2026